



COMUNE DI ROCCA PRIORA

Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E
PATROCINI**

**Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2025**

Indice

Art. 1 – oggetto

Art. 2 - finalità

Art. 3 – definizioni

Art. 4 – materie escluse dall'ambito di applicazione

Art. 5 – soggetti beneficiari

Art. 6 – soggetti non beneficiari

Art. 7 – criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini Art. 8

– richiesta e concessione di contributi

Art. 9 – richiesta e concessione di vantaggi economici Art. 10

– richiesta e concessione del patrocinio

Art. 11 – obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 12 – promozione e divulgazione delle forme di sostegno Art. 13

– rendicontazione

Art. 14 – controlli

Art. 15 – adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione Art. 16 –

albo dei beneficiari

Art. 17 – norme finali

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Rocca Priora, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà (ex art. 118 della Costituzione), favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e/o associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 267/2000;

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate:

a) a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio;

b) a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Rocca Priora ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Amministrazione, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;

b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, disciplinate da specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, a sostegno dei grandi eventi storici, identitari e religiosi, individuati dalla Giunta e/o dal Consiglio Comunale;
- d) contributi e sussidi economici agli studenti e alle scuole di ogni ordine e grado per interventi che rientrano nella programmazione annuale dell'attività didattica e dell'offerta formativa;
- e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale;

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
- b) le libere forme associative, iscritte al relativo Elenco comunale;
- c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto;

1-bis: "i soggetti di cui alle lettere b) e c) devono essere espressione di virtù volte alla promozione di una cultura basata sui valori costituzionali di democrazia, legalità, libertà e solidarietà".

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

ART. 6 – SOGGETTI NON BENEFICIARI

1. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa del Comune o le ha svolte negli ultimi tre anni;

2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi

economici e patrocini ove svolgano attività di interesse istituzionale per l'Ente;

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:

- a) Coerenza con le finalità istituzionali, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Rocca Priora e del suo territorio;
- c) assenza di lucro;
- d) realizzazione nel territorio del Comune di Rocca Priora o a suo beneficio, di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 8 dovrà prevedere, i seguenti criteri di valutazione:

A) livello di coinvolgimento del territorio:

- a. numero cittadini coinvolti
- b. tradizionalità, storicità, fama, consolidamento di eventi culturali, religiosi e sportivi identitari del Comune di Rocca Priora;

B) Grado di rilevanza territoriale:

- a. valorizzazione di spazi e luoghi significativi della città:
- b. valorizzazione di spazi e luoghi legati al rapporto fra la città e il cittadino.

C) Coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione.

D) Quantità e qualità delle attività programmate:

- a. numero e durata delle iniziative di maggiore importanza e di rilevante attenzione;
- b. qualità e richiamo turistico e di indotto socioeconomico delle iniziative con particolare riferimento al pregio artistico, scientifico, culturale e divulgativo del presente e dei contributi previsti;

c. originalità e innovazione delle attività programmate;

E) Piano finanziario:

a. promozione del volontariato e autofinanziamento, anche mediante sponsorizzazione;

b. programmazione di eventi di rilevante attrazione a partecipazione gratuita finalizzate all'inclusione sociale;

3. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente nel caso in cui gli utili siano devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

a) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Rocca Priora ove l'utile sia destinato all'amministrazione per scopi sociali, culturali, turistici, sportivi.

4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Ogni anno, entro il mese di gennaio, l'Amministrazione Comunale individua e pubblicizza, attraverso appositi avvisi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa e la descrizione dell'iniziativa di massima, anche in coerenza con le attività e programmazioni storiche del Comune di Rocca Priora.

3. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, per iniziative di particolare rilievo, prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente, quali, in primis, contributi e bandi nazionali e regionali da realizzare con il supporto di soggetti associativi senza scopo di lucro. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.

4. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo sono determinate

dalla disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta

di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

6. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile competente o, nei casi dubbi, indicato dalla Giunta stessa. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
- c) Espressa finalità del contributo con indicazione delle rendicontazioni necessarie nei casi previsti dalla vigente legislazione in materia

7. I contributi possono essere concessi entro i limiti di euro 3.000,00 (tremila,00) salvo per attuazione di programmi di finanziamento eterofinanziati e gestiti in collaborazione con l'Ente.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- 1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i **modelli** pubblicati sul sito internet del Comune di Rocca Priora unitamente ai singoli bandi, secondo le modalità ivi indicate, almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
- 2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista, anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
- 3. Il vantaggio economico è concesso con determinazione, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente. La determinazione deve evidenziare:
 - a) la sussistenza dei presupposti fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità dell'Amministrazione Comunale, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

ART. 10 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i **modelli**

pubblicati sul sito internet del Comune di Rocca Priora unitamente agli avvisi e/o secondo i moduli comunali, regionali o nazionali previsti nei rispettivi bandi, secondo le modalità ivi indicate, almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 8.

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del patrocinio sono determinate dalla specifica disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale

qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, o biodegradabili o compostabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero

altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno dell'Amministrazione Comunale in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative, attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di Rocca Priora" oppure "con il contributo del Comune di Rocca Priora" oppure "con il vantaggio economico del Comune di Rocca Priora".

2. Il materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Rocca Priora.

3. La concessione del patrocinio, del contributo e del vantaggio economico, autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma e/o il marchio del Comune di Rocca Priora limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 13 - RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata, secondo le vigenti disposizioni di legge nazionale amministrativo contabile.

In particolare è tenuto a depositare presso gli uffici competenti:

A) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 90 giorni dalla conclusione

dell'iniziativa:

aa) la relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per l'anno successivo, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

ab) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

B) in caso di vantaggio economico, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività:

ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

C) in caso di contributo, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività:

ca) relazione illustrativa dell'attività svolta;

cb) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 8, comma 7. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

3. Qualora il Comune di Rocca Priora risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo in compensazione.

4. In caso di acconto per attività che richiedano il rispetto di tempistiche stabilite in bandi sovracomunali, l'associazione è tenuta alla rendicontazione parziale ai fini del saldo. Per la rendicontazione del saldo si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti al fine di garantire la tempestiva rendicontazione agli organi sovracomunali erogatori dei contributi.

ART. 14 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il patrocinio, lo stemma del Comune di Rocca Priora, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Responsabile competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 16 – ELENCO DEI BENEFICIARI

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Elenco dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
2. I benefici economici sono inseriti nell'Elenco con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento nonché nella sezione Amministrazione trasparente "sovvenzioni e contributi" nei casi previsti dal Dlgs 33/13 e ss.mm.ii.
3. L'Elenco dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 17 -NORME FINALI

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni previgenti incompatibili.